



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CERUTTI Daniele	Presidente	Si
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Si
LANFREDI Alfredo	Vice Sindaco	Si
MALAFRONTA Anna	Assessore	Si
MARGARIA Roberta	Assessore	Si
DI BENEDETTO Carmine	Assessore	Si
PAPA Tonino	Consigliere	Si
FERAUDO Miranda	Consigliere	Giust.
CORPILLO Mauro	Consigliere	Si
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Si
CIGNETTI Marco	Consigliere	Si
BOGGIO Francesco	Consigliere	Giust.
DEJOMA Francesca	Consigliere	Giust.

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3

Assume la presidenza il Signor CERUTTI Daniele.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. CATTI Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"

RICHIAMATE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di tenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- N. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 29/04/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 1.306.895,00;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Carignano l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), il soggetto competente al consolidamento dei dati trasmessi dai Gestori e alla loro validazione è il Comune stesso nella forma consortile di COVAR 14 che assume pertanto anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente, oltre che di Gestore per le attività svolte in autonomia ovvero affidate a meri prestatori d'opera.

VISTI:

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri: a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013; b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa; c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegata relazione tecnica predisposta dall'ufficio tributi del comune;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato prospetto delle tariffe;
- opportuno ripartire la quota fissa per il 83% a carico delle utenze domestiche e per il 17% a carico delle utenze non domestiche e la quota variabile per il 80% a carico delle utenze domestiche e per il 20% a carico delle utenze non domestiche variabile sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

PRESO ATTO che anche per l'anno 2023, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, il MTR riconferma 1) il sistema di attribuzione dei costi contenuti nel Piano economico Finanziario fra utenze domestiche e non domestiche in proporzione alla

potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati; 2) il metodo normalizzato di calcolo della tariffa commisurato ai criteri di cui al d.p.r. n. 158/1999; 3) il sistema di misurazione puntuale da calcolarsi commisurando la tariffa al costo del servizio sui rifiuti e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 4) il costo del servizio.

Vista la proposta n. 165/2023 dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Udito l'intervento del Sindaco, che relaziona in merito alla proposta di deliberazione in oggetto esponendo come sia aumentata la componente di parte variabile e diminuita la componente di parte fissa del piano economico finanziario, in conformità agli sviluppi prescritti da ARERA, e rileva come la proposta preveda di anticipare leggermente le scadenze di pagamento delle rate della TARI e le riduzioni basate sull'indice ISEE;

Rilevato che nessun altro chiede di intervenire;

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano;

Votanti 10 – favorevoli 8 – astenuti 2 (FALCIOLA, CIGNETTI) – contrari 0

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Piano economico finanziario (PEF) relativi al periodo regolatorio 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, e relativi allegati, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Area Vasta n. 6 del 12/04/2022, sono già stati oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 29/04/2022;

2. di determinare la TARI per l'anno 2023 così come indicato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l'anno 2023,

5. di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2022 dalla Città Metropolitana di Torino;

7. di dare atto che verranno assicurate riduzioni tariffarie di natura sociale ai cittadini che dimostreranno di essere in difficoltà attraverso la presentazione di idonea documentazione quale Isee inferiore a € 15.000,00 ed altri eventuali indicatori definiti in sede di bando la cui copertura viene assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa finanziata da risorse di bilancio;

8. di dare atto che verranno assicurate riduzioni tariffarie del 10% del totale di natura sociale alle famiglie numerose che si trovano ad abitare con almeno tre componenti in abitazioni aventi superficie fino a 50 mq. Ovvero almeno 5 componenti in abitazioni aventi superficie fino a 80 mq previa verifica da parte dell'ufficio della correttezza di quanto dichiarato;

9. Di dare atto che le scadenze dei versamenti sono:

i. 15 luglio

- ii. 15 settembre
- iii. 30 novembre
- 10. che entro il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Votanti 10 – favorevoli 8 – astenuti 2 (FALCIOLA, CIGNETTI) – contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: CERUTTI Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: dott. CATTI Giulio

Comune di CARIGNANO

Città Metropolitana di Torino

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N. 08	Parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale ad oggetto
Data 19/04/2023	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023

Richiamati:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni secondo cui i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013; n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art 239, comma 1, lettera b) n.7 del D. Lgs n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 174/2012 convertito in L. 213/2013 il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Tenuto conto che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: b) regolamento per la disciplina della TARI;

Osservato che le proposte consiliari, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, sono coerenti con i dettami di legge;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Esprime

parere favorevole, limitatamente alle proprie competenze, alla proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023".

L'Organo di Revisione
Dott. Caracciolo Francesco Antonio





CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Proposta Consiglio Comunale N. 165 del 07/04/2023

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime

parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Carignano, li 18/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
MERLO CLAUDIA